

# Regolamento Consulta Comunale degli Enti No Profit di Baldissero Torinese

## Art.1

### Finalità

È istituita in Baldissero Torinese la Consulta Comunale degli Enti No Profit quale strumento di raccordo fra le strutture istituzionali dell'Ente Locale e tutti gli Enti autonomi e le espressioni spontanee che nascono nella comunità per l'affermazione e la promozione di finalità di carattere culturale, sociale, civile, senza scopo di lucro.

## Art.2

### Attribuzioni

La Consulta Comunale degli Enti No Profit (di seguito chiamata anche Consulta) ha lo scopo di favorire l'attività delle associazioni stesse e i loro rapporti con il Comune, così da migliorare la comunicazione reciproca, la conoscenza dei problemi e l'efficacia degli interventi.

Essa promuove e sostiene la comunicazione e la pubblicizzazione delle iniziative e delle attività per la diffusione del volontariato e della promozione del territorio.

È finalità della Consulta collaborare all'elaborazione di proposte nelle materie riguardanti i settori di attività delle diverse associazioni baldisseresi.

È facoltà della Consulta promuovere e organizzare direttamente eventi a fronte dell'interesse delle associate che ne fanno parte.

La Consulta si farà carico di condividere con l'Amministrazione Comunale ogni tipo di attività e progetto da realizzare sul territorio.

Il Comune può chiedere alla Consulta di gestire aree e immobili destinati alle attività di volontariato e alla promozione del territorio.

Gli assessori comunali, in base alle proprie competenze, possono chiedere il parere della Consulta sulla macroprogrammazione e sulle principali linee di attuazione dei rispettivi assessorati. La Consulta dovrà esprimere il suddetto parere entro il termine di giorni 30 dalla richiesta.

Gli Enti No Profit aderenti alla Consulta si impegnano ad informare l'Amministrazione Comunale delle loro autonome iniziative.

## Art. 3

### Composizione

Sono ammesse a partecipare alla Consulta tutti gli Enti operanti nel Comune di Baldissero Torinese regolarmente iscritti all'Albo dello stesso.

Art. 4  
Limiti di potestà

Nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti la Consulta non può comunque esercitare ingerenze o controlli sulla organizzazione di ciascuna delle Associazioni od Enti vari aderenti, che conservano la loro piena e completa autonomia interna.

Articolo 5  
Organi

Organi della Consulta sono:

- a) l'Assemblea Generale
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente della Consulta
- d) i Gruppi di Lavoro

Art. 6  
Assemblea generale

L'Assemblea generale è composta dal Presidente di ogni Ente No Profit regolarmente iscritto all'Albo della Consulta Comunale degli Enti no Profit, presente sul territorio comunale o un suo delegato.

L'Assemblea si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno ed in convocazione straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di almeno  $\frac{1}{3}$  dei suoi componenti.

L'Assemblea della Consulta viene convocata, la prima volta, dal Sindaco.

Art. 7  
Competenze dell'Assemblea generale

Sono attribuite all'Assemblea generale tutte le funzioni che non sono espressamente attribuite ad altri organi; in particolare ha il compito di dettare le linee guida al Consiglio Direttivo per l'attività annuale. L'Assemblea, inoltre, per il tramite del suo presidente, annualmente approva le proposte di iscrizione o di rinnovo di iscrizione alla Consulta. Il presidente relaziona al Direttivo e all'Assemblea, nella prima seduta utile, circa l'iscrizione, il rinnovo e la cancellazione di Enti. Avverso a provvedimenti di cancellazione o alla mancata accettazione di iscrizione gli Enti possono proporre ricorso all'Assemblea generale, da convocarsi in seduta straordinaria entro 30 giorni dal ricorso. Il giudizio dell'Assemblea è inappellabile.

I provvedimenti di iscrizione, rinnovo e cancellazione vengono assunti dal Responsabile del Servizio comunale competente e pubblicato nell'Albo Comunale.

Art. 8  
Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 6 membri eletti dall'Assemblea, scelti tra i soggetti candidati dalle rispettive associazioni di appartenenza. È inoltre componente di diritto del Consiglio Direttivo il Sindaco o un suo delegato, in aggiunta ai 6 membri.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario oppure su richiesta di almeno 2 membri del Direttivo stesso.

#### Art. 9

##### Modalità d'elezione e durata in carica del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo resta in carica 3 anni.

L'elezione dei suoi componenti, in numero di 6 stante la presenza d'ufficio avviene a scrutinio segreto alla presenza di un funzionario comunale. Il funzionario comunale accoglie le candidature e garantisce la regolarità delle procedure elettorali.

Per l'elezione del Consiglio Direttivo i Presidenti o i loro delegati componenti l'Assemblea, hanno diritto di esprimere tre voti ciascuno.

Risultano eletti 6 candidati più votati. In caso di parità di voti prevale il candidato più giovane di età. I componenti del Consiglio Direttivo, dal momento dell'elezione, rappresentano tutte le associazioni e non solo quella di appartenenza, senza vincolo di mandato.

In caso di dimissioni o in seguito alla constatazione di tre assenze consecutive non giustificate da parte di un componente, l'Assemblea procederà ad una nuova elezione limitata ai posti vacanti.

#### Art. 10

##### Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo coordina le iniziative e gli eventi con ricadute sulla collettività progettate dalle singole associazioni.

Formula e condivide proposte di manifestazioni ed eventi da sottoporre all'Amministrazione comunale e collabora alla conduzione di iniziative ideate dall'Amministrazione stessa.

Costituisce altresì sede di confronto su tematiche organizzative e logistiche e gestisce il palinsesto delle attività e degli eventi delle associate.

#### Art. 11

##### Presidente della Consulta

Il Presidente della Consulta Comunale delle Associazioni viene individuato su indicazione del Sindaco del comune di Baldissero Torinese tra i membri del Consiglio Direttivo.

Al fine di favorire l'alternanza alla guida della Consulta, la carica di presidente può essere ricoperta per non più di due mandati consecutivi.

#### Art. 12

##### Competenze del Presidente della Consulta

Spetta al Presidente la rappresentanza della Consulta Comunale di fronte a terzi ed in giudizio e la direzione ed il coordinamento generale delle iniziative e delle attività del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale.

Inoltre, sono ad esso attribuite le seguenti funzioni:

- a) convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Generale e ne dirige i lavori;
- b) cura la stesura, entro il 31 dicembre di ogni anno, di una relazione su tutta l'attività svolta dalla Consulta nell'anno trascorso e presenta la stessa, oltre che al Consiglio Direttivo e all'Assemblea Generale, all'Amministrazione comunale per successiva comunicazione alla popolazione;
- c) cura l'esecuzione delle decisioni assunte dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, assumendo o coordinando tutte le conseguenti iniziative.

d) Riceve le iscrizioni alla consulta e, previo esame collegiale con il Consiglio Direttivo, determina l'iscrizione o meno dell'Ente istante. In caso di rigetto dell'iscrizione vale la disposizione di cui all'Art.7.

Art. 13  
Gruppi di Lavoro

I Gruppi di Lavoro sono l'espressione esecutiva della realizzazione di un Progetto approvato dall'Assemblea. Il Gruppo è costituito e approvato in Consiglio Direttivo. Hanno facoltà di proporsi tutti i componenti della Consulta e anche persone esterne. Il Gruppo si forma con la nomina dei partecipanti per i quali non è previsto un numero minimo o massimo, ma stabilito secondo l'entità del lavoro da svolgere. Il Gruppo al suo interno nomina un **Coordinatore che deve essere persona iscritta alla Consulta come membro dell'Assemblea generale.**

**che deve essere regolarmente associato ad uno degli Enti iscritti all'Albo degli Enti no Profit**

Il Coordinatore si fa carico di raccogliere e organizzare il lavoro del Gruppo e si relaziona con il Consiglio Direttivo.

Il Gruppo si organizza funzionalmente in autonomia. L'attività che richieda di approfondire l'argomento con istituzioni, esperti esterni, etc., sarà esposta al Consiglio Direttivo per la scelta più consona del contatto. Qualora lo svolgimento dei lavori non risultasse in sintonia con le linee programmatiche approvate dal Consiglio Direttivo, il medesimo può intervenire per modificare e/o rettificare lo stato delle attività in corso. I componenti del Gruppo decadono dopo due assenze ingiustificate consecutive alle riunioni su conferma del Coordinatore che contemporaneamente ha facoltà di richiederne la sostituzione, così com'è sua facoltà richiedere, con il consenso dei componenti del Gruppo, di implementare le presenze anche a lavori in corso. Ciò per il mantenimento degli impegni e del rispetto dei tempi assunti in Consiglio Direttivo.

Art. 14  
Quorum funzionale

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza semplice (50% +1 dei presenti).

Art. 15  
Quorum strutturale

Le sedute dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi membri in prima convocazione. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di 1/3 dei componenti degli organi, con arrotondamento all'unità superiore.

Art. 16  
Sede e mezzi

La Consulta ha sede presso la sede di piazza IV Novembre, 1 – Baldissero Torinese; i suoi organi si riuniscono presso la Sala consiliare dell'Ente.

Art. 17  
Segreteria

Le funzioni di segreteria della Consulta sono svolte da un rappresentante del Consiglio Direttivo da individuarsi di volta in volta.

Art. 18  
Modifiche regolamentari

Ogni proposta di modifica del presente Regolamento deve essere approvata dall'Assemblea Generale con maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti.

La proposta di modifica dovrà essere recepita ed approvata con deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 19  
Scioglimento della Consulta

La consulta potrà sciogliersi con delibera dell'Assemblea generale. Con la presenza, in proprio o per delega, di almeno i  $\frac{3}{4}$  degli Enti aderenti e con decisione assunta dalla maggioranza dei presenti.

Art. 20  
Entrata in vigore

Tutte le norme del presente Regolamento entreranno in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione e sia reso pubblico l'Albo degli Enti No Profit che vi possono aderire.

